



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 20

Oggetto: Conversione in legge del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, recante misure per il sostegno per le imprese, il lavoro, i giovani e la salute – cd. “Sostegni 2” –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 22-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 22 – 2021

Oggetto: Conversione in legge del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, recante misure per il sostegno per le imprese, il lavoro, i giovani e la salute – cd. “Sostegni 2” –

Nella seduta del 22 luglio 2021, il Senato ha definitivamente approvato la conversione in legge del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, che ora è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Molte le modifiche apportate al testo del Decreto del quale è stata data notizia con la Circolare LND n. 132 del 27 maggio 2021, il cui contenuto si richiama integralmente.

Si riportano, di seguito, soltanto le modifiche apportate in sede di conversione in legge, che interessano, in primo luogo, le norme relative allo sport dilettantistico.

Art. 10 – Misure di sostegno al settore sportivo

I primi quattro commi sono rimasti sostanzialmente invariati, mentre con il **comma 3** è stata aumentata la dotazione da 56 a 86 milioni di euro che costituisce tetto di spesa al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione in favore delle Società Sportive Professionistiche e delle ASD e SSD iscritte al registro CONI. Con il successivo **comma 5** è stata elevata da 180 a 190 milioni di euro la dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche” istituito ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 137/2020.

All’art. 10 sono, poi, stati aggiunti i commi da 13-bis a 13-quinquies.

Con il **comma 13-bis** sono incrementate di 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse destinate alla società Sport e Salute SpA, anche in considerazione dello svolgimento delle attività preparatorie dei Campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nel 2022, per interventi di riqualificazione degli impianti sportivi situati all’interno del Foro Italo.

Assumono particolare rilevanza le modifiche ai Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021 di attuazione della Legge Delega per la Riforma dello Sport, apportate dal comma 13-quater con il quale sono state stabilite nuove date di entrata in vigore dei Decreti stessi.

In particolare, con la **lettera a)** è stato modificato l’art. 51 del D. Lgs. n. 36/2021 (enti sportivi professionistici, dilettantistici e rapporti di lavoro sportivo), il cui comma 1 è stato così modificato:

“Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli artt. 10, 39 e 40 e del Titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022”.

La disposizione era già stata oggetto di modifica con l’art. 30, comma 7, del D.L. “Sostegni 1” che, in sede di conversione in legge, aveva stabilito che le disposizioni del Decreto n. 36/21, entrassero in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione degli artt. da 25 a 37 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023.

Con il nuovo comma 1 dell’art. 51 del D. Lgs. n. 36/2021, le disposizioni del Decreto n. 36/2021 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ivi comprese le norme di cui agli artt. da 25 a 37 – recanti disposizioni in materia di lavoro sportivo -. Pertanto, queste importanti norme, anziché dal 31 dicembre 2023, entreranno in vigore con il 1° gennaio 2023.

E’ stata, invece, **anticipata al 1° gennaio 2022**, sempre in relazione al D. Lgs. n. 36/2021, l’entrata in vigore delle disposizioni recate dagli artt. **10** (riconoscimento ai fini sportivi delle ASD e SSD con l’iscrizione nel “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” tenuto dal Dipartimento per lo Sport), **39** (Fondo per il passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili), **40** (promozione della parità di genere) e dal Titolo VI (Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello stato), lavoro sportivo

La lettera b) del comma 13-quater in argomento modifica il comma 1 dell’art. 52 del D.Lgs. n. 36/2021, per cui **sono abrogati, anziché dal 1° luglio 2022, dal 1° gennaio 2023, la Legge 14 giugno 1973, n. 366, la Legge 23 marzo 1981, n. 91, l’art. 6 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 e l’art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.**

Le lettere c) e d) del comma 13-quater modificano la data dell'entrata in vigore delle disposizioni recate dal D.Lgs. n.37/2021 (rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e della professione di agente sportivo) e del D.Lgs. n. 38/2021 (impiantistica sportiva), anticipandola *dal 31 dicembre 2023 al 1° gennaio 2023*.

La lettera e) del comma 13-quater anticipa dal 31 dicembre 2023 al 31 agosto 2022 l'entrata in vigore delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 39/2021 (Semplificazioni e adempimenti relativi agli organismi amministrativi). Trattasi, in particolare, dell'istituzione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, della sua struttura, delle norme relative all'iscrizione nel Registro, dell'acquisto della personalità giuridica da parte delle ASD nonché delle norme di contrasto alla violenza nello sport.

La lettera f) del comma 13-quater anticipa *dal 31 dicembre 2023 al 1° gennaio 2022* le disposizioni del D.Lgs. n. 40/2023 (disciplina negli sport invernali).

Infine, il comma 13-quinquies sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 39/2021 stabilendo quali documenti vadano allegati alla domanda di iscrizione nel Registro Nazionale tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

Art. 10-bis – Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo

Con il comma 1 è riconosciuto alle ASD e SSD iscritte nel Registro CONI, che hanno per oggetto anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021 per le spese sostenute dal 1° marzo fino alla fine dello stato di emergenza, per la manutenzione e gestione degli impianti natatori, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con DPCM da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle domande richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso e le modalità di erogazione del contributo stesso.

Art. 10-ter – Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche

E' aggiunto all'art. 100, comma 1, del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, il seguente periodo: "Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative".

Art. 44 – Indennità per i collaboratori sportivi

Non sono state apportate sostanziali modifiche alle disposizioni recate dall'art. 44 del D.L. n. 73/2021, delle quali è stata fornita notizia con la Circolare LND n. 132 del 27 maggio 2021.

Si riportano, di seguito, le norme recate dagli altri articoli del D.L. n. 73/2021 che possono interessare le ASD e SSD destinatarie della presente Circolare, per le quali la Legge di conversione ha apportato modifiche.

Art. 1 – Contributo a fondo perduto

E' stato inserito il comma 30-bis che prevede il riconoscimento ai soggetti che hanno conseguito ricavi commerciali superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, del contributo a fondo perduto (*vedasi la Circolare LND n. 132 del 27 maggio 2021*) in misure diverse, a seconda della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 o tra l'ammontare medio

mensile del fatturato e di corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020.

Art. 1-sexies – Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione

I contribuenti che hanno aderito alla pace fiscale con la rottamazione ter o il saldo e stralcio, potranno versare le rate sospese del 2020 spalmandole da luglio a fine ottobre 2021 e quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, a fine ottobre potranno essere versate tutte entro il 30 novembre 2021

Art. 4 – Estensione/proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo

Non sono state apportate modifiche sostanziali ai primi due commi dell'art. 4. Pertanto, resta confermata la concessione del credito d'imposta, nella misura del 60%, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali in relazione ai canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021.

Come peraltro esplicitato con la Circolare LND n. 132 del 27 maggio 2021, il credito spetta anche agli enti non commerciali, tipo le ASD, in relazione al canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività istituzionali; per gli enti non commerciali con sola attività istituzionale il monitoraggio del calo del fatturato non è necessario.

Circa le modalità di fruizione del credito si richiamano le Circolari della Lega Nazionale Dilettanti n. 57 del 20 maggio 2020, n. 59 del 1° giugno 2020, n. 60 dell'8 giugno 2020, n. 8 del 3 luglio 2020, n. 14 del 20 luglio 2020, n. 16 del 18 agosto 2020, n. 18 del 24 agosto 2020, n. 28 del 22 ottobre 2020, n. 32 del 28 ottobre 2020, n. 51 del 22 dicembre 2020, n. 72 del 3 febbraio 2021 e n. 132 del 27 maggio 2021. Si vedano, inoltre, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 6 giugno 2020, le Risoluzioni n. 32/E del 6 giugno 2020 e 68/E del 20 ottobre 2020.

E' stato inserito il comma 2-bis che prevede che il credito d'imposta di cui all'art. 28, commi 1 e 2, del D.L. n. 34/2020, spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto in oggetto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Alle imprese di cui al predetto comma 2-bis, il credito spetta, rispettivamente, nelle misure del 40% e del 20%.

Il richiamo all'art. 28 del D.L. n. 34/2020, fa ritenere che il credito d'imposta di cui all'articolo 4, non concorra alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, così come previsto per il credito d'imposta recato dal D.L. n. 34/2020.

Le disposizioni dell'art. 4 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e successive modifiche.

Art. 32 – Credito d'imposta per sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Non sono state apportate sostanziali modifiche all'art. 32 che prevede la concessione di un credito d'imposta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni nonché agli enti non commerciali (ASD) in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione

individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo di 200 milioni per l'anno 2021. Detto limite di 60.000,00 euro è riferito all'importo del credito e non a quello delle spese ammissibili.

Si ricorda che per le spese relative al 2020, l'art. 125 del D.L. n. 34/2020, ha già riconosciuto agli stessi soggetti un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

L'agevolazione è utilizzabile in compensazione, ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, ovvero nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese. A tal fine la norma chiarisce che al credito non si applicano il limite generale di compensabilità previsto per i crediti d'imposta e contributi pari a 700.000,00 euro (elevato ad 1 milione di euro per il solo anno 2020 e dall'art. 22 del Decreto in esame, a 2 milioni di euro per il 2021) né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Si vedano, al riguardo, le Circolari LND n. 59 del 1° giugno 2020, n. 13 del 16 luglio 2020, n. 21 del 15 settembre 2020, n. 50 del 18 dicembre 2020, n. 51 del 22 dicembre 2020, n. 59 del 13 gennaio 2021 e n. 132 del 27 maggio 2021.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 191910/2021 del 15 luglio 2021, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta in argomento ed è stato approvato il modello di "Comunicazione delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021", scaricabile dal sito internet dell'Agenzia stessa.

La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario: a) mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate; b) mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Entro, al massimo, 5 giorni viene rilasciata ricevuta di presa in carico o di scarto.

La comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

Il reddito d'imposta è pari, nel rispetto del limite di spesa di 200 milioni di euro, al 30% delle spese risultanti dalla Comunicazione e non può eccedere l'importo di 60.000,00 euro.

Entro il 12 novembre 2021, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sarà comunicata la percentuale del credito ammesso in relazione alle spese comunicate, con un rapporto tra il limite di 200 milioni di euro e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti.

Il credito d'imposta può essere fruito:

- a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- b) in compensazione con F 24 ex art. 17 D. Lgs. n. 241 del 2000.

Non si applicano i limiti massimi compensabili ex art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito non potrà essere ceduto.

Il credito d'imposta per la sanificazione spetta in relazione alle spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito dell'attività lavorativa;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari conformi alla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscaner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti conformi alla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere, pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

